

Alla Regione Toscana
Direzione
"Affari legislativi, giuridici ed istituzionali"
Piazza dell'Unita Italiana 1
50123 Firenze

Oggetto: Dichiarazione relativa al rispetto del limite alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici a carico della finanza pubblica

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

ai fini della nomina/designazione in qualità di

nonché ai fini del rispetto del limite alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici a carico della finanza pubblica, di cui all'art. 23ter del D.L. 201/2011, all'art. 1, comma 471, della L. 147/2013 e all'art. 13 del D.L. 66/2014

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l'amministrazione procedente è tenuta ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 dello stesso DPR 445/2000 e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000

1.
 - di **NON** godere di alcun trattamento pensionistico erogato da gestioni previdenziali pubbliche¹

oppure

 - di godere di un trattamento pensionistico per un importo annuo pari a € _____ erogato da _____

¹ Pensioni erogate nell'ambito di gestioni previdenziali obbligatorie, compresi i vitalizi, quali quelli derivanti da funzioni pubbliche elettive, al netto dell'eventuale decurtazione per il contributo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 486 della legge di stabilità 2014. Sono escluse le pensioni complementari o integrative.

Mod. compensi

2. ● **di NON godere di altri trattamenti economici soggetti al limite del cumulo dei compensi a carico della finanza pubblica** ²

oppure

- **di godere dei seguenti trattamenti economici soggetti al limite del cumulo dei compensi a carico della finanza pubblica:**

Tipologia di incarico	Trattamento economico in godimento ³		Ente erogante
	Importo complessivo	Importo annuo	

Data _____

Firma _____

Il dichiarante si impegna a comunicare ogni eventuale trattamento economico delle tipologie sopra indicate o trattamento pensionistico intervenuto in corso di mandato.

Data _____

Firma _____

Allega copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

² I trattamenti economici soggetti al limite del cumulo dei compensi a carico della finanza pubblica sono i seguenti:

- emolumenti o retribuzioni comunque denominati, a carico delle finanze pubbliche, in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, comprese le remunerazioni per consulenze, incarichi e collaborazioni a qualsiasi titolo conferiti, intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici, con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.lgs. 165/2001, e (solo per chi percepisce trattamenti pensionistici) con le amministrazioni comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 2 della l. 196/2009

- emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001,

- compensi erogati da società partecipate in via diretta o indiretta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001.

³ In caso di incarichi di durata pluriennale l'importo deve essere indicato in maniera complessiva e ripartita su base annua.

Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del D.Lgs. n.196/2003

1. *I dati da fornire da parte dell'interessato sono richiesti in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 23ter del DL 201/2011, dall'art. 1, comma 471 della l. 147/2013 e dall'art. 13 del D.L. 66/2014*
2. *Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto richiesto da norme di legge; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di perfezionare la procedura di nomina (circ. Dip. Funzione Pubbl. n. 3/2014).*
3. *Il dati verranno trattati esclusivamente dagli incaricati, individuati nei dipendenti assegnati alla Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali, e verranno comunicati, nel caso in cui i compensi superino i limiti di legge, alle amministrazioni competenti a effettuare le riduzioni.*
4. *I dati sono trattati manualmente e con l'ausilio di mezzi informatici e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti.*
5. *Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (d.lgs. n.196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.*
6. *Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana – Giunta Regionale.*
7. *Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali.*

D.L. 06/12/2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti economici

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

(...)

L. 27/12/2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

Art. 1

471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni.

(...)

489. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.

D.L. 24/04/2014, n. 66

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)

1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.

Per presa visione _____
(firma del dichiarante)